



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

SCADENZA II^o RATA 17/12/2018

dell'Imposta immobiliare semplice, IM.I.S. istituita con Legge Provinciale n. 14 del 30.12.2014
deliberazione del Commissario straordinario n. 133/2016, n. 262/2016 e del Consiglio comunale n. 7 e 8/2018

COS'E' L'IMIS: E' l'imposta in vigore dal 01.01.2015, che si applica solo in provincia di Trento, nata con Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 e sostituisce l'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e la Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.);

SCADENZE: Il pagamento deve essere effettuato in acconto, con scadenza **18/06/2018** e a saldo, con scadenza **17/12/2018**;

MODALITA' DI VERSAMENTO: Il pagamento deve essere eseguito con modello F24, presso qualsiasi sportello bancario o presso gli uffici postali. Il codice ente da indicare sul Modello per il Comune di Ville d'Anaunia è **M363**;

IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO: Non sono dovuti versamenti IMIS qualora l'importo annuale riferito a ciascun soggetto passivo, risulti essere inferiore o uguale a **15,00.- Euro**;

CHI PAGA: L'IMIS è dovuta dai titolari dei diritti reali (proprietà, usufrutto, diritto di abitazione, enfiteusi, superficie) nonché dal locatario finanziario (leasing) di fabbricati, e dai titolari di diritti reali di aree edificabili, da chiunque possedute. L'abitazione principale, tranne quelle di categoria A1 - A8 e A9, e le relative pertinenze (massimo due) è **esente**.

ALIQUOTE 2018:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQ.	TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQ.
Abitazione principale categoria catastale A1 - A8 - A9 con detrazione di imposta pari ad € 339,28=	0,35%	Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali C1 - C3 - D2 - A10	0,55%	Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3 - D4 - D6 - D9	0,74%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita SUPERIORE ad Euro 75.000,00=	0,74%	Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita INFERIORE/UGUALE ad Euro 75.000,00=	0,55%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita SUPERIORE ad Euro 50.000,00=	0,74%	Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita INFERIORE/UGUALE ad Euro 50.000,00=	0,55%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale SUPERIORE ad Euro 25.000,00= con deduzione da rendita pari ad € 1.500,00=	0,20%	Abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti e affini in linea retta entro il primo grado ai sensi dell'art. 5 co. 5 del Regolamento IMIS	0,50%
Altri fabbricati ad uso non abitativo diversi da quelli elencati	0,895%	Aree edificabili	0,895%



Nanno



Tassullo



Tuenno

COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

ABITAZIONE PRINCIPALE E' ESENTE, ad eccezione delle categorie A1 - A8 - A9, e le relative pertinenze (massimo due di categoria C2 - C6 - C7). E' considerata abitazione principale il fabbricato dove il **possessore e il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Non è ammessa l'esistenza di due abitazioni principali per i coniugi uniti ancora da vincolo matrimoniale, anche se pongano la residenza anagrafica nei due fabbricati in modo scisso;

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria A1 - A8 - A9: €. 339,28.- rapportata ai mesi di permanenza della condizione di abitazione principale;

NON E' PIU' PREVISTA ALCUNA AGEVOLAZIONE: per gli alloggi in proprietà di italiani residenti all'estero, che costituiscono la loro prima abitazione in Italia;

Le principali novità rispetto all'anno 2017 sono:

- **E' STATA INTRODOLTA** l'aliquota agevolata dello 0,50% per le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti e affini in linea retta entro il primo grado, alle condizioni poste dall'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale IMIS;
- **RIDUZIONE** di aliquota allo 0,55% per i fabbricati del gruppo D1 con rendita inferiore o uguale ad Euro 75.000,00= e per i fabbricati del gruppo D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad Euro 50.000,00=;
- **ESENZIONE** per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale inferiore o uguale ad Euro 25.000,00=;

ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE: Sono assimilate all'abitazione principale:

1. l'unità immobiliare posseduta da soggetto che acquisisce la residenza in casa di riposo o istituto sanitario se, al momento del cambio di residenza, era qualificata come "abitazione principale" dello stesso soggetto, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera a) della L.P. 14/2014, a condizione che la stessa non risulti locata o che comunque non derivi un utile economico per il possessore ora ricoverato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7.
2. le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;
3. la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. il fabbricato abitativo assegnato al genitore a cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;



Nanno



Tassullo



Tuenno

COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

5. il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate (ordinamento militare, polizia...), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

AREE EDIFICABILI: **NON** sono più previste **ESENZIONI** per le aree edificabili di proprietà degli imprenditori agricoli. I valori ai fini IM.I.S. e le relative percentuali di riduzione e abbattimento delle aree edificabili sono state approvate con deliberazione del Commissario n. 262 del 26.04.2016.

FABBRICATI DEL GRUPPO CATASTALE "D": L'imposta dei fabbricati del gruppo catastale D deve essere versata **INTERAMENTE AL COMUNE**.

CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE SUL MODELLO F24: I codici tributo da utilizzare per il versamento dell'Imposta immobiliare semplice sono i seguenti:

CODICE 3990: IMIS - Imposta immobiliare semplice su **abitazioni principale, fattispecie assimilate e pertinenze.**

CODICE 3991: IMIS - Imposta immobiliare semplice per **altri fabbricati abitativi.**

CODICE 3992: IMIS - Imposta immobiliare semplice per **altri fabbricati.**

CODICE 3993: IMIS - Imposta immobiliare semplice per **aree edificabili.**

In caso di ravvedimento operoso, cioè pagamento oltre la scadenza, **le sanzioni e gli interessi** vanno versati con il **CODICE 3996**

CODICE ENTE PER IL MODELLO F24: **M363**

LA BASE DI CALCOLO: Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore in commercio del terreno, al 1° gennaio dell'anno d'imposta. Il Comune di Ville d'Anaunia ha deliberato i valori, al metro quadrato, delle varie tipologie di aree così come risultanti da delibera del Commissario straordinario n. 262 del 26.04.2016.

Per i fabbricati, il valore su cui calcolare il tributo, è dato dalla rendita catastale, moltiplicata per i vari coefficienti che risultano essere i seguenti;

- 168 per i fabbricati classificati nel gruppo A, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A10 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ;
- 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 84 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.



Nanno



Tassullo



Tuenno

COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

La base imponibile va quindi moltiplicata per l'**aliquota** (come sopra indicato) in funzione dell'utilizzo dell'immobile. L'imposta così determinata va poi rapportata alla **quota ed al periodo** di possesso.

Il Comune di Ville d'Anaunia provvederà ad inviare a tutti i contribuenti il Modello F24 precompilato, con allegato il prospetto indicante gli immobili posseduti. Qualora si riscontrassero delle discordanze rispetto alla situazione reale, il contribuente è pregato di rivolgersi all'Ufficio Tributi comunale - Sportello di Nanno - 0463/451191 interno 3 - elisabetta.bergamo@comune.villedanaunia.tn.it - daniela.pellegrini@comune.villedanaunia.tn.it per segnalare le varie incongruenze.